

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore PATRIZIA PETRELLI

Seduta del 28/06/2022

FATTO

Con ricorso depositato in data 5 aprile 2022 parte ricorrente riferisce: di aver formulato nei riguardi dell'intermediario, di CRIF e CTC istanza di cancellazione/rettifica delle segnalazioni di tipo negativo ivi esistenti; tale richiesta trovava fondamento nella mancata ricezione del preavviso di segnalazione dei dati personali nelle "Centrali Rischi Finanziari", come previsto dall'art. 4, comma 7 del "Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazione creditizie"; la mancata produzione della prova documentale relativa alla data in cui l'ente ha effettuato la prima segnalazione nelle "Centrali Rischi Finanziari SIC" rende ancora più illegittima la contestata segnalazione, in quanto impedisce di verificare la correlazione temporale tra la data in cui il cliente avrebbe dovuto ricevere il preavviso e quella in cui l'ente avrebbe effettuato la segnalazione; gli eventuali solleciti dichiaratamente trasmessi per posta ordinaria dall'intermediario non costituiscono prova della ricezione da parte del ricorrente; dalla documentazione prodotta dall'intermediario non sono rinvenibili elementi idonei a fondare anche solo una presunzione di conoscenza dell'imminente segnalazione SIC da parte del ricorrente; non si contesta il diritto della società resistente di recuperare il credito vantato, né tantomeno la posizione debitoria sussistente, ma il mancato assolvimento dell'obbligo di preavviso

necessario per consentire al soggetto interessato di evitare la segnalazione di pagamento immediato; la condotta posta in essere dall'intermediario ha infatti impedito che la presente controversia si risolvesse in via stragiudiziale; l'intermediario ha agito in violazione della normativa in materia dei dati personali, del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie e delle disposizioni emanate dall'Autorità Garante della *privacy*.

Pertanto si rivolge a questo Arbitro chiedendo l'immediata cancellazione delle segnalazioni operate in CRIF e in CTC.

Costituendosi del procedimento l'intermediario eccepisce che: in data 02.05.2019 il ricorrente sottoscriveva con l'intermediario il contratto di finanziamento n. ***80 per un importo totale di 32.818,10 euro, estinto il 03.06.2020 con contestuale apertura di nuovo finanziamento n.***50 per 30.785,36 euro; come emerge dagli estratti conto il ricorrente registrava, sin da subito, notevoli ritardi nel pagamento delle rate mensili di entrambi i contratti, pertanto l'intermediario intraprendeva il normale iter di recupero del credito mediante l'invio di lettere di insoluto SDD e di lettere contenenti il preavviso di segnalazione, inviate al ricorrente in data 28.06.2019 per il contratto n. ***80 e in data 02.08.2021 per il contratto n.***50; tutte le missive risultano accompagnate dall'*"Informativa ai sensi dell'art. 5 del codice deontologico sui sistemi d'informazione creditizie"* ed in allegato hanno il bollettino necessario ad eseguire il pagamento delle rate scadute; il ritardo nel pagamento delle rate mensili, imputabile esclusivamente a fatto e colpa del ricorrente, ha generato altresì le conseguenti segnalazioni presso i SIC; le suddette lettere contenenti il preavviso di segnalazione a mezzo servizio postale privato gestito da P*** per il tramite di S.S.M., leader in qualità di operatore nazionale privato nel settore della stampa e imbustamento di comunicazioni obbligatorie; il metodo di spedizione utilizzato per il recapito della corrispondenza al cliente prevede un sistema di tracciatura della spedizione tramite un servizio di localizzazione satellitare GPS, con l'apposito palmare in dotazione al personale addetto alla distribuzione, vengono opportunamente registrati il nome del destinatario, la data, il luogo e l'ora del recapito, al fine di consentire al mittente di verificare in via informatica l'esito della spedizione; tali procedure appaiono in linea con quanto previsto dal Ministero delle Comunicazioni – circolare n. 5688 del 2/8/2007 – ove è previsto che *«I fornitori del servizio di recapito a data o ora certa degli invii di corrispondenza generati con l'utilizzo di tecnologie telematiche possono adottare, in alternativa al bollettario di cui al paragrafo 3 della circolare n. 1225/2001, strumenti di comunicazione elettronica atti a provare sia il momento del prelievo presso il mittente, sia la data ovvero l'ora e la data di recapito dell'invio»*; infatti, da quanto risulta dagli estratti conto dei suddetti contratti, il ricorrente, proprio dopo aver ricevuto le suddette comunicazioni ha regolarizzato la propria posizione pagando gli importi scaduti maggiorati dalle spese di esazione; in conclusione, il ricorrente è stato diligentemente e costantemente informato circa il mancato rispetto delle scadenze contrattuali, invitandolo più volte a saldare l'importo a suo debito.

Pertanto conclude chiedendo il rigetto del ricorso.

In sede di repliche parte ricorrente insiste nell'integrale accoglimento delle domande per mancato assolvimento all'obbligo di preavviso da parte dell'intermediario; sostiene che le comunicazioni prodotte da parte resistente sono state inviate successivamente alle prime segnalazioni in CTC, quindi tali preavvisi risultano nulli.

DIRITTO

Con il presente ricorso parte ricorrente richiede l'immediata cancellazione delle segnalazioni operate dall'intermediario nei SIC e precisamente in CRIF e in CTC a seguito del mancato pagamento di alcune rate dei due contratti di finanziamento sottoscritti tra le parti rispettivamente nel maggio 2019 e nel giugno 2020.

Il ricorrente agisce, quindi, davanti all'Arbitro lamentando l'illegittimità delle suddette segnalazioni, in quanto non precedute da idoneo preavviso, mentre non contesta il requisito sostanziale della segnalazione.

A sostegno della propria domanda produce copia delle visure in CRIF e CTC in relazione al contratto di finanziamento del 2019 e in CTC con riguardo al contratto di finanziamento del 2020.

In merito al lamentato mancato inoltro del preavviso, l'intermediario, con le proprie controdeduzioni, ha prodotto, oltre a numerose lettere di insoluto SDD, copia delle comunicazioni indirizzate a parte ricorrente e contenenti i preavvisi di segnalazione sia in relazione al contratto di finanziamento del maggio 2019 (inviata in data 28.6.2019) sia in merito al contratto di finanziamento del giugno 2020 (inviata in data 2.8.2021).

Con riferimento alla nota di preavviso in CRIF e CTC del 28.06.2019 relativa al contratto di finanziamento stipulato nel maggio 2019 non è stata versata in atti alcuna evidenza circa l'avvenuto invio e/o ricezione della missiva.

Pur non essendo previste forme particolari per la comunicazione del preavviso, grava sull'intermediario l'onere di provare l'avvenuta ricezione dello stesso da parte del cliente.

In sede di repliche il ricorrente nega di aver ricevuto qualsivoglia sollecito e il preavviso.

In proposito si deve premettere che, ai sensi dell'art. 4, 7° comma, del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, il soggetto interessato deve essere preavvertito della imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie e che i dati relativi al primo ritardo possano essere resi accessibili ai partecipanti a tale sistema solo decorsi quindici giorni dalla spedizione di tale preavviso.

Orbene, l'orientamento consolidato dei Collegi afferma la natura recettizia del preavviso di segnalazione nei SIC, con la conseguenza che grava sull'intermediario l'onere di provarne l'avvenuta consegna al ricorrente, e che il preavviso di segnalazione nei SIC è richiesto per la prima segnalazione pregiudizievole, data la finalità dell'obbligo di preavviso che è quella di consentire al debitore inadempiente di evitare la segnalazione, sanando la propria morosità.

Si deve ritenere, pertanto, che nel caso di specie l'intermediario non abbia ottemperato all'obbligo di comunicazione per quanto concerne il contratto di finanziamento stipulato nel maggio 2019.

Pertanto, la rilevata illegittimità della segnalazione determina il riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere la cancellazione dei dati indebitamente iscritti in CRIF e in CTC per quanto concerne il contratto di finanziamento stipulato nel maggio 2019.

Invece con riguardo alle segnalazioni presenti in Banca Dati CTC e relative al contratto di finanziamento stipulato nel giugno 2020, l'intermediario ha prodotto numerosi solleciti di pagamento nonché la lettera di preavviso inviata in data 2/8/2021 a mezzo servizio postale, per il tramite della società S**S**M**.

Il Collegio prende atto che con specifico riferimento all'invio del preavviso tramite S**S**M** le posizioni dei Collegi territoriali non sono univoche.

Tuttavia, dalla copiosa documentazione versata in atti da parte resistente si desume che il ricorrente era consapevole della propria posizione debitoria, data la numerosità dei solleciti prodotti, tutti inviati all'indirizzo di parte ricorrente così come risultante dal ricorso (cfr fascicolo ABEF, da doc.5 a doc.23 - All. Contr.), tanto che successivamente ai solleciti è stata regolarizzata la posizione debitoria.

Ebbene, se è vero che il preavviso costituisce atto recettizio (conformemente con il pacifico orientamento dei Collegi di questo Arbitro, da ultimo ribadito da ABF Napoli, decisione n. 2014/2019), è altrettanto indiscutibile che il Collegio di Coordinamento (decisione n. 3089/2012) ha chiarito che la prova della ricezione è, in ogni caso, devoluta al convincimento libero del collegio giudicante: *“il Collegio competente dovrà formare il proprio convincimento circa l'avvenuta ricezione del preavviso da parte del cliente segnalato sulla base di tutti gli elementi di conoscenza dei fatti che gli atti della controversia offrono”*.

Pertanto in ordine alla domanda di cancellazione delle segnalazioni in CTC relative al contratto di finanziamento del giugno 2020 il Collegio ritiene che si può dare rilievo al dato per cui l'intermediario ha prodotto copia di numerosi solleciti di pagamento (oltre 14 solleciti di pagamento) e, soprattutto, che successivamente parte ricorrente ha regolarizzato la posizione debitoria, circostanza che certamente ha portato parte ricorrente in contatto con l'intermediario e con la realtà dei suoi pagamenti.

In altri termini da siffatte evidenze è possibile desumere che il ricorrente ha ricevuto tale documentazione e, dunque, anche il preavviso di segnalazione, che sono stati inviati al medesimo indirizzo. Sicché esiste, nella specie, una pluralità di indici concordanti, gravi e precisi che inducono a ritenere razionalmente che l'informazione di preavviso sia comunque pervenuta a conoscenza del ricorrente (cfr., da ultimo, ABF Milano, n. 13554/2019).

Ne consegue che la domanda di cancellazione delle segnalazioni in CTC relative al contratto di finanziamento del giugno 2020 non può essere accolta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI